Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 marzo 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(1244)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1949, n. 1159.

Sistemazione del bacino montano del torrente « Nocella », in territorio dei comuni di Giardinello, Montelepre, Carini, Monreale, Cinisi e Borghetto in provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Visti il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, che approva il regolamento per l'applicazione del suindicato regio decreto e l'art. 3, lettera *a*) del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione del perimetro del bacino montano del torrente « Nocella » in provincia di Palermo;

Visti gli atti concernenti tale delimitazione e l'annessa carta corografica su scala 1 a 25.000 da cui rilevasi che la linea del perimetro, partendo da Portella Bianca passa per la Portella delle Renne, percorre il limite amministrativo tra i comuni di Monreale e Giardinello, lo spartiacque del torrente Torretta-Ciachia, tocca il Monte Saraceno, la Serra di Cippi, la Portella Impisu, il Cozzo Fontanazze, la Portella Mannarapòrta, i Pizzi di Monte Saraceno, il Pizzo Barone, il Piano Callina, Cozzo San Venere, il Pizzo Mediceo, il Pizzo Montanello, il Pizzo Peluso, il Cozzo della Loggia, il Pizzo Pertuso, la Portella di Mircene, il Pizzo Paviglione, la Portella Fra Diana, la Montagnola, il Cozzo Paterna, il limite territoriale tra i comuni di Terrasini e Carini al punto di incrocio con la comunale proveniente da Terrasini, prosegue su detta strada, tocca gli abitati di Giardinello e Borghetto, passa per la linea spartiacque presso il piano del Sardo; tocca la contrada Platti Sottano, il Passo Tre Fossi, la Portella della Vecchia, il Cozzo Aglisotto; percorre il limite amministrativo tra i comuni di Monreale e Giardinello, la linea di cresta del monte di Gibilmesi e si ricongiunge con Portella Bianca;

Visti i pareri del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale della provincia di Palermo, in data 13 giugno 1948 e del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, in data 30 giugno 1948, n. 20566;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Le opere occorrenti per la sistemazione del bacino montano del torrente « Nocella » ricadente nel territorio dei comuni di Giardinello, Montelepre, Carini, Monreale, Cinisi e Borghetto, in provincia di Palermo, rivestono i caratteri di cui al citato regio decreto-legge 30 dicembre 1923, e saranno eseguite a spese dello Stato.

Art. 2.

Il perimetro del bacino montano del torrente « Nocella » è determinato ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, secondo la linea

descritta in narrativa e segnata sulla citata corografia 1 a 25.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1949, n. 1160.
Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente « Torretta-Ciachia », ricadente nel territorio dei comuni di Monreale, Torretta e Carini in provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Visti il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, che approva il regolamento per l'applicazione del suindicato regio decreto e l'art. 3, lettera *a*) del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione del perimetro del bacino montano del torrente « Torretta-Ciachia » in provincia di Palermo;

Visti gli atti concernenti tale delimitazione e l'annessa carta corografica su scala 1 a 25.000 da cui rilevasi che la linea del perimetro, partendo dalla Serra dell'Occhio, passa per il Timpone di Caronia, la Portella Sant'Anna, i Pizzi Flici e Neviero, il Bansu di Mezzogiorno; percorre il limite amministrativo fra i comuni di Palermo e Torretta, tocca il Pizzo di Femmina Morta, il Pizzo Cardillo, riprende a percorrere il suddetto limite amministrativo; tocca il Pizzo Lazzo, la Portella della Balata, prosegue verso est per il limite amministrativo tra i comuni di Torretta e Capaci, la strada vicinale Grottaggio, il Monte Colombrina; devia verso sud per Case Amato, tocca il Cozzo Lupo Giglio, la Costa Marva, il Monte Tre Pizzi, i Pizzi Cirina e Corvo, segue la linea spartiacque del Vallone del Ponte, tocca il Monte Saraceno, la Portella Mannaraporta, il Cozzo Fontanazze, la Portella Impisu, la Serra dei Cippi, i colli della regione Bansu Longu e si ricongiunge con la Serra dell'Occhio;

Visti i pareri del Comitato provinciale per la bonifica integrale della provincia di Palermo, in data 3 maggio 1948 e del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, in data 30 giugno 1948, n. 20394;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Le opere occorrenti per la sistemazione del bacino montano del torrente « Torretta-Ciachia », ricadente nel territorio dei comuni di Monreale, Torretta e Carini, in provincia di Palermo, rivestono i caratteri di cui al citato regio decreto-legge 30 dicembre 1923 e saranno eseguite a spese dello Stato.

Art. 2.

Il perimetro del bacino montano del torrente « Torretta-Ciachia », è determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, secondo la linea descritta in narrativa e segnata sulla citata corografia 1 a 25.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 1161.
Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente « Veses » in provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Visti il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, che approva il regolamento per l'applicazione del suindicato regio decreto e l'art. 3, lettera *a*) del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione del perimetro del bacino montano del torrente « Veses » in provincia di Belluno;

Visti gli atti concernenti tale delimitazione e l'annessa carta corografica su scala di 1/25.000, da cui rilevasi che la linea del perimetro è delimitata come segue: a nord: dalla linea spartiacque del Monte Pizzocco Passo di Forca; ad est: dalla dorsale della Valle Scura Monte Piz, casera Ere San Felice, abitato di Roncoi, sinistra di San Gregorio nelle Alpi, abitato di Santa Giustina, perimetro del comprensorio idraulico di 3ª categoria della sponda destra del Piave dal ponte di San Felice al ponte di Busche; a sud: dal perimetro settentrionale del predetto comprensorio di 3ª categoria in destra del fiume Piave; ad ovest: dalle creste dei monti Pievidur, cima di Monte Tre Pietre, Col Grande, Monte Calmar, Prà della Madonna, abitato di Cergnai, Villa di Pria, e, attraversando la strada nazionale n. 50, si ricongiunge al perimetro settentrionale del predetto comprensorio di 3ª categoria in destra del fiume Piave;

Visti inoltre il verbale 19 gennaio 1949 redatto dall'Ufficio del genio civile e dall'Ispettorato ripartimentale di Belluno, nonchè i pareri del Comitato tecnico provinciale per la bonifica di Belluno in data 19 gen-

naio 1949 e del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato alle acque di Venezia in data 5 gennaio 1949, n. 88;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Le opere occorrenti per la sistemazione del bacino montano del torrente « Veses », nei comuni di Cesiomaggiore-San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina in provincia di Belluno, rivestono i caratteri di cui al citato regio decreto-legge 30 dicembre 1923 e saranno eseguite a spese dello Stato.

Art. 2.

Il perimetro del bacino montano del torrente « Veses » è determinato ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, secondo la linea descritta in narrativa e segnata sulla citata corografia 1/25.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 91.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza dei componenti la presidenza nazionale dell'Associazione sinistrati e danneggiati di guerra, con sede in Roma, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione stessa;

Visto l'atto costitutivo dell'Ente per notar Egidio Marchese di Roma, n. 4468 di repertorio 3 agosto 1948 e le allegate copie di documenti relativi al congresso nazionale di sinistrati e danneggiati di guerra, svoltosi a Roma dal 10 al 12 luglio 1948;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, con sede in Roma.

Art. 2.

E' approvato lo statuto composto di ventiquattro articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1950, n. 92.

Soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visti il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 3 dicembre 1946, concernente la nomina del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente predetto, ed i successivi decreti di proroga dei poteri conferiti al commissario medesimo;

Vista la relazione del commissario in data 14 febbraio 1948;

Considerato che in conseguenza delle vicende belliche, ed essendo venuti meno i contributi degli iscritti, la funzionalità dell'Ente ha subìto grave pregiudizio che non consente alcuna possibilità di ripresa dell'attività assistenziale statutaria, e che pertanto si rende necessario dichiararne l'estinzione e procedere alla liquidazione del suo patrimonio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai è estinto ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1950

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1949.

Nomina di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Brindisi per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 9 dicembre 1947, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi per il triennio 1948-1950;

Considerato che il prof. Romano Vercesi, nominato con il predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Pasquale Trane;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi per il triennio 1948-1950, il dott. Pasquale Trane.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1950
Registro Presidenza n. 33, foglio n. 252. — FERRARI

(1169)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Pavia, ente morale con sede in Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1946, con il quale il Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, è classificato di prima categoria;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1949, con il quale i signori rag. Gino Gastaldi e avv. Enzo Varini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte anzidetto;

Considerato che i predetti signori sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori rag. Gino Gastaldi e avv. Enzo Varini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Pavia, ente morale con sede in Pavia, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1950
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 367. — GRIMALDI

(1198)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1949, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano);

Ritenuto che il dott. Giuseppe Talamo Atenolfi, nominato componente di detto Consiglio su designazione del Ministero degli affari esteri, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione pervenuta;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Ettore Conti, designato dal Ministero degli affari esteri, è nominato componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), in sostituzione del dott. Giuseppe Talamo Atenolfi, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1950
Registro Presidenza n. 34, foglio n. 1. — FERRARI

(1168)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del presidente dell'Unione italiana dei ciechi per l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente deliberato dal VII Congresso nazionale nella riunione tenuta a Roma il 1° dicembre 1948;

Visto il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, concernente l'erezione in Ente morale dell'Unione italiana dei ciechi;

Visto il regio decreto 3 febbraio 1941, riguardante l'approvazione delle modifiche dello statuto dell'Unione italiana dei ciechi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, concernente le attribuzioni dell'Unione predetta;

Visto il nuovo statuto dell'Ente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Unione italiana dei ciechi composto di sessantasei articoli.

Detto statuto sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1950
Registro Presidenza n. 34, *foglio n.* 132

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1949.

Concessione a scopo di piscicoltura delle acque del rio dei Giachi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno, n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta dall'on. avv. Luigi Gasparotto tendente ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del rio dei Giachi per il tratto dalla strada comunale Cantello per Rodero alla confluenza nel torrente Lanza, scorrenti nel territorio dei comuni di Cantello e Rodero;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Intendenza di finanza e dell'Ufficio del genio civile di Varese;

Presa visione della ricevuta n. 131 pos. 36102 del deposito di L. 1200 effettuato dal richiedente il 6 ottobre 1949 presso la Sezione della tesoreria provinciale di Varese, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato il 6 ottobre 1949 presso la Prefettura di Varese e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso, nella quale la zona acquea da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione a scopo di piscicoltura all'on. avv. Luigi Gasparotto le acque del rio dei Giachi per il tratto dalla strada comunale Cantello per Rodero alla confluenza nel torrente Lanza scorrenti nel territorio dei comuni di Cantello e Rodero.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni 15 decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 600 (seicento) nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Varese è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 5 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 39, *foglio n.* 107

(1137)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1950.

Nomina di un componente del Comitato d'amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, in rappresentanza del Ministero dell'Africa italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA AD INTERIM

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sull'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1948, concernente la costituzione del Comitato d'amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana 1° luglio 1948-30 giugno 1951;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Gino Bartolommei Gioli, deceduto;

Decreta:

Il dott. prof. Giuseppe Vedovato è chiamato a far parte del Comitato d'amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, in rappresentanza del Ministero dell'Africa italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1950
Registro Africa italiana n. 10, *foglio n.* 283

(1177)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1950.

Nomina del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra la R.A.I. e gli aventi diritto a compenso per le esecuzioni artistiche radiodiffuse dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e gli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928 di esecuzione alla legge predetta;

Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1949, registro n. 5, foglio n. 65, col quale veniva provveduto alla nomina per il 1949 del presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 della citata legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Considerata la opportunità di procedere alla nomina pel 1950 del predetto presidente;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. prof. Giuseppe Castelli Avolio, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è confermato per l'anno 1950 nella carica di presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari (R.A.I.) e gli aventi diritto al compenso previsto dall'art. 4 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928 di esecuzione della legge 14 giugno 1928, n. 1352, per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1950

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 5, foglio n. 89. — MANZELLA

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1950.

Approvazione del 24° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, modificato dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il ventiquattresimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo:

Provincia di Enna: Enna.

Roma, addì 17 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO

(1133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la Facoltà di farmacia della Università di Camerino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Camerino è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1210)

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si dichiara che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari è vacante la cattedra di diritto processuale civile, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1182)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data: 25 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Michetti Pietro fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 900 — Data: 27 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Natale Salvatore fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 191 — Data: 8 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Cardini Alfredo di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 701 — Data: 13 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Corona Serafino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 16 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Sampogna Andrea fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Rendita L. 1050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1694 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Ramacci Cristoforo fu Gregorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data: 4 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Alfani Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 14 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Fulvi Pio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 4,50 % — Rendita L. 276.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 13 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Terni — Intestazione: Garroni Augusto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1282 — Data: 1° luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Gorla Elena fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 2 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Ciliberti Francesco di Rocco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 101,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 214 — Data: 13 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Direzione provinciale delle poste di Benevento — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % — Capitale L. 61.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2483 — Data: 3 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Zevola Rosa fu Gino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 26 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Tegas Vittorio di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 550.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1061 — Data: 10 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Preve Emilia fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 580 — Data: 13 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Muscas Paderi Rosina di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 699 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Credito Italiano succursale di Bergamo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 7 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Danese Enza di Edgardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 23 agosto 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Brunini Severo fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 217.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 12 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Puglisi Allegra Concettina fu Aurelio — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 707 — Data: 21 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Garulli Clorinda di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 % — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 415 — Data: 17 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 45.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1727 — Data: 23 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Denicolò Vito fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 60

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,85	145,25
» Genova	624,85	145,15
» Milano	624,85	145,20
» Napoli	624,70	144,90
» Roma	624,75	145,15
» Torino	624,875	145,25
» Trieste	624,85	145,20
» Venezia	624,75	145,80

Media dei titoli del 27 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,225
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	49,55
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	76,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,95
Id. 5 % 1936	93,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 145,17

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959)

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 26

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959):

Numero del titolo provvisorio	Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
			Lire
162632 Serie *A*	Tesoreria provinciale di Torino	'eri Guido fu Antonio, dom. a Torino	5.000
125850 Serie *B*	Id.	.ome sopra	10.000
125851 Serie *B*	Id.	:ome sopra	10.000
51158 Serie *D*	Id.	Come sopra	100.000
51159 Serie *D*	Id.	Come sopra	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 24 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(886)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cleto (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, della estensione di ettari 250, compresa nel comune di Cleto, delimitata dai seguenti confini:

fiume Savuto; vallone Platani fino alla mulattiera Cannavali; detta mulattiera fino alla casa Russo; confine della proprietà Russo fino al comune di Aiello; detto confine fino alla proprietà di Malta; mulattiera Sant'Angelo-Illizzi fino a Pietra stretta; vallone Grande fino al fiume Savuto.

(1144)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Aprigliano e Pedace (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, dell'estensione di ettari 2300, compresa nei comuni di Aprigliano e Pedace, delimitata dai seguenti confini:

dal ponte sul torrente Graticello sulla strada provinciale Aprigliano-Quaresima, strada provinciale fino a Quaresima; strada statale silana di Cariati fino al fiume Coppo-Mellaro; fiume Coppo-Mellaro fino all'incrocio con la mulattiera per Rione Sila-Graticella e lungo questa fino al ponte Graticello sulla strada provinciale Aprigliano-Quaresima.

(1146)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Gavorrano (Grosseto)

La zona di ripopolamento e cattura di Gavorrano (Grosseto), dell'estensione di ettari 1040, di cui ai decreti Ministeriali 10 gennaio 1941, 20 agosto 1946 e 28 ottobre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-1954.

(1149)

Rinnovo del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Scansano (Grosseto)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 31 luglio 1949, nella zona di Scansano (Grosseto), dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

(1150)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Martino in Pensilis, Guglionesi e Larino (Campobasso).

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di San Martino in Pensilis, Guglionesi e Larino (Campobasso), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada nazionale sannitica n. 80; torrente Cigno; fiume Biferno (incluso); tratturo Centurelle-Montesecco.

(1143)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Piandimeleto, Belforte e Lunano (Pesaro)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Piandimeleto, Belforte e Lunano (Pesaro), della estensione di ettari 941 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a nord: strada che da Calbega conduce a San Donato fino al fosso detto di Valbona; fosso di Valbona fino al punto di sbocco di questo nel torrente Mutino;

ad est: dallo sbocco del fosso di Valbona nel torrente Mutino seguendo quest'ultimo (sponda destra) fino all'incrocio con la strada Fogliense in località ponte Mutino;

a sud: strada provinciale Fogliense dal ponte del Mutino al ponte Molino in prossimità del cimitero di Piandimeleto, dal ponte del Molino di Piandimeleto segue la sponda sinistra del fiume Foglia fino al ponte del Molino Gostoli di Belforte; da questo ponte riprende la strada provinciale Fogliense fino all'incrocio con la strada comunale di San Sisto nel centro abitato di Belforte;

ad ovest: dall'incrocio della strada provinciale Fogliense con la strada comunale di San Sisto seguendo quest'ultima fino alla località Sasso Grosso; dal Sasso Grosso strada comunale di Viano che dalla frazione Viano prosegue per Ca' del-l'Aia, Ca' dell'Olio fino a ricongiungersi con la località di Calbega.

(1140)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

193° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 25, con il quale alla Società per azioni per l'estrazione ed utilizzazione degli idrocarburi (S.A.P.L.E.U.D.I.), con sede in Adria (Rovigo), è concessa, per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare i giacimenti di gas idrocarburati siti nella località denominata « Ca' Tiepolo », nel comune di Porto Tolle, provincia di Rovigo.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 26, con il quale alla Società a responsabilità limitata Estrazione Sfruttamento Produzione e Ricerche Idrocarburi Ariano (E.S.P.E.R.I.A.) con sede in Padova, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di gas idrocarburati siti nella località denominata « Verzola », nel comune di Ariano Polesine, provincia di Rovigo.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1950, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 395, con il quale la concessione di coltivare il giacimento di gas idrocarburati nella località denominata « Gnocchetta », nel comune di Porto Tolle, provincia di Rovigo, della quale è titolare la ditta Metanadiom di Irnerio Rossi, in base al decreto Ministeriale 28 gennaio 1948, è trasferita ed intestata, alla Società Industriale Veronese Estrazione Metano « S.I.V.E.M. », con sede in Verona.

Decreto Ministeriale 21 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 18, con il quale la signora Giovanna Vivian Fregoli, domiciliata a Pienza, provincia di Siena, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di lignite picea in località « Strozzavolpe Bellaria », sita nel comune di Pienza, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 86, con il quale alla Cooperativa Scalpellini « Rinascente », con sede in Serre di Rapolano, provincia di Siena, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il travertino scuro esistente nel fondo di proprietà della ditta Simonetti sito in località « Acquaviva » nella frazione Serre di Rapolano, provincia di Siena, e contenuto nella particella 4 del foglio 105 del Comune stesso.

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale alla Società anonima Cementi Italia centrale, con sede in Ancona, è concessa la facoltà, per la durata di anni dieci, di coltivare la miniera di marna da cemento nella località « Fonte Pesche », dei comuni di Scheggia e Pascelupo, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 88, con il quale la quota di compartecipazione spettante alla signora Sestilia Aspronì in Muntoni sulla concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Seddas de is Moddizzis », in comune di Iglesias, provincia di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Società per azioni « Monteponi », con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 89, con il quale i signori Mario, Italo, Domenico e Virgilio Pollastrini di Samuele, Orlando Pollastrini di Attilio, Alfredo, Settimo, Pietro e Giuseppe Pollastrini fu Silvio e Dino Pollastrini fu Narciso, eredi della signora Marchi Emilia in Martinelli, concessionaria in virtù del decreto Ministeriale 3 ottobre 1932 della facoltà di utilizzare l'acqua acidulo-alcalina della sorgente sita in località « Verruca », nel comune di Montecarlo, provincia di Lucca, sono dichiarati decaduti dalla concessione medesima.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 90, con il quale la concessione di utilizzare l'acqua termale e sulfurea delle tre sorgenti « Bagnacci dell'Osa », nel comune di Orbetello, provincia di Grosseto, di cui era titolare il signor Italo Vivarelli è trasferita ed intestata, al signor Romualdo Emilio Vivarelli fu Italo, domiciliato in Roma.

(1179)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Assunzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Nepi (Viterbo) da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Nepi (Viterbo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Nepi (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(1113)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Avola (Siracusa); Favara (Agrigento); Riesi (Caltanissetta); Nuoro; Iglesias (Cagliari); Borgo San Lorenzo (Firenze); Gravina di Puglia (Bari); Isernia (Campobasso); Soresina (Cremona); Recoaro Terme (Vicenza); Borgosesia (Vercelli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°), vacanti nei comuni di Avola (Siracusa); Favara (Agrigento); Riesi (Caltanissetta); Nuoro; Iglesias (Cagliari); Borgo San Lorenzo (Firenze); Gravina di Puglia (Bari); Isernia (Campobasso); Soresina (Cremona); Recoaro Terme (Vicenza); Borgosesia (Vercelli); secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorrere e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 *sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità, stabiliti dal successivo art. 1 *sub* 183 comma secondo e terzo della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno (appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 *sub* 174 e 183, comma quarto, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi ai quali intendono partecipare, corredata ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti negli anni 1948 e 1949 potranno astenersi dall'allegare ad ognuna di esse i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo ad ogni successiva domanda gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*) art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certicato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1950

Il Ministro: SCELBA

(1167)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a cinque posti di fisico ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1949 con nota numero 48174/12106.2.10.25/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*).

I posti sono ripartiti nelle seguenti specialità:

fisici	n. 3
ingegneri elettrotecnici	» 2
Totale	n. 5

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di laurea in fisica o in ingegneria i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 39 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione personale civile Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendano concorrere;

e) se intendano avvalersi della facoltà di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera secondo quanto specificato nell'allegato programma di esami;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea (e di abilitazione per gli ingegneri) o copia autentica del notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato dell'università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia autentica di esso, all'atto dell'eventuale nomina.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollata con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. - Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provano con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove pratiche, e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma od eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o generale Armi navali.

Membri:

un ufficiale superiore Armi navali;
due professori d'università o dell'Accademia navale;
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;
un funzionario del ruolo dei fisici ed ingegneri elettrotecnici delle Direzioni armi e armamenti navali.

Segretario:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno, o più membri, per le lingue estere.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta como pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Particolare conto sarà tenuto dei concorrenti che abbiano partecipato a corsi di specializzazione « radar ».

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego, sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1950
Registro n. 4, foglio n. 139

PROGRAMMA DI ESAME

I. — *Prove scritte*:

a) *lingue straniere* (coefficiente 1, durata massima ore 2 per ogni lingua):

Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica.

Traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

b) *prova scritta di fisica* (coefficiente 2, durata stabilita dalla Commissione in relazione al tema):

Trattazione di uno o più degli argomenti riportati in allegato I.

II. — *Prova pratica* (coefficiente 2, durata massima ore 8):

Esecuzione di misure relative agli argomenti elencati nell'allegato II, previa registrazione degli apparecchi usati per eseguirle.

Compilazione di relazione scritta sul lavoro fatto.

La Commissione sceglierà il numero di temi doppio del numero dei candidati.

Il nome di ogni candidato sarà accoppiato con estrazione a sorte a due dei predetti temi.

Il candidato obbligatoriamente svolgerà uno dei temi estratti a sorte e facoltativamente il rimanente.

III. — *Prove orali*:

a) *prova orale di fisica* (coefficiente 2):

Discussione sull'argomento delle prove scritte e pratiche già nominate e interrogazioni sugli argomenti previsti per le prove scritte;

b) *prova orale di nozioni amministrative* (coefficiente 1, durata massima mezz'ora) :

Interrogazione su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati da esso dipendenti.

ALLEGATO I.

Argomenti riguardanti la prova scritta di fisica.

1. Le misure fisiche, cause di errore e correzioni. Elaborazione dei dati sperimentali. Fondamenti della teoria degli errori e dei metodi statistici. Rappresentazione delle leggi fisiche. Calcoli numerici per via meccanica e grafica.
2. Sistemi di misura e metodi di misura delle grandezze fondamentali. Cronografia.
3. Campi di forza e campi vettoriali in generale. Campi solenoedali. Teoria del potenziale.
4. Meccanica dei corpi rigidi. Fenomeni giroscopici. Fondamenti di balistica esterna. Resistenza opposta dall'aria al moto dei corpi animati da velocità ipo e ipersonica.
5. Resistenza opposta dai fluidi al moto dei corpi. Paradosso di D'Alembert. Cavitazione. Similitudine meccanica secondo Fraude. Vasche di Fraude.
6. Meccanica dei corpi elastici. Fondamenti della teoria della elasticità e della resistenza dei materiali.
7. Meccanica dei corpi fluidi reali ed ideali. Moto verticoso e moto irrotazionale. Moto stazionario.
8. Fenomeni oscillatori e vibrazioni dei sistemi discreti. Analisi armonica.
9. Onde elastiche: generazioni, propagazione e ricezione. Cenni sulle esplosioni e onde di urto.
10. Campo sonoro indefinito: produzione, propagazione e ricezione del suono. Struttura dei suoni e loro percezione. Cenni di acustica architettonica. Attenuazione dei disturbi acustici. Isolamento acustico. Acustica fisiologica
11. Applicazioni militari e tecniche della acustica.

12. Termometria, scale di temperatura. Apparecchi per la misura della temperatura. Alte e basse temperature: loro produzione ed utilizzazione. Fenomeni particolari ad esse connesse.
13. Trasmissione del calore. Teoria di Fourier.
14. I gas reali ed ideali. Equazione di stato. Nozioni della teoria cinetica dei gas. Tecnica del vuoto.
15. Calorimetria. Leggi e relazioni relative ai calori specifici. Metodi di misura.
16. I tre principi della termodinamica. Loro enunciazione. Relazioni che ne derivano.
17. Stati di aggregazione e trasformazioni di stato. Equilibri. Potenziali termodinamici.
18. Concetti fondamentali della teoria delle macchine termiche. Cicli delle macchine a vapore. Cenni della termodinamica delle combustioni rapide. Macchine a scoppio. Motori a combustione interna. Confronti critici.
19. Efflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile. Coefficiente di contrazione. Resistenza passiva. Bocca di efflusso di Lavel.
20. Movimenti dei fluidi nei condotti. Regime alla Poiseuille. Cenni sul movimento dei fluidi per piccola differenza di pressione e temperatura. Tiraggio naturale e artificiale. Cenni sulla misura della velocità dei gas.
21. Cenni sulle turbine ad azione e reazione. Confronto critico. Cenni sulle turbine a gas.
22. Elettrostatica. Condensatori, dielettrici, elettrometi e misure elettrostatiche.
23. Magnetostatica. Campo ed induzione magnetica. Materiali ferro magnetici, paramagnetici e diamagnetici. Misure relative.
24. Corrente elettrica continua. Distribuzioni in rete di conduttori. I campi di corrente in mezzi isotropi. Fenomeni al passaggio della corrente nei conduttori reali.
25. Generatori non elettromagnetici di tensione continua. Pile: classificazione e teoria. Misure di f.e.m.
26. Elettrochimica. Elettrodeposizione ed attacco anodico. Fondamenti sulla teoria delle corrosioni metalliche.
27. Campi magnetici prodotti da correnti. Azioni dei campi magnetici sulle correnti. Applicazione.
28. L'induzione elettromagnetica. Le correnti variabili ed alternate ed i fenomeni ad esse connesse.
29. Teoria e funzionamento delle macchine elettriche e industriali. Studio dei circuiti con metodo vettoriale.
30. Apparecchi di misura elettrici. Loro teoria ed impiego. Le principali misure elettriche: apparecchi e ponti ad esse relative
31. Sistemi di misura nel campo dell'elettricità e del magnetismo. Definizione dei campioni.
32. I circuiti elettrici a costanti concentrate e distribuite. Quadripoli, filtri e linee.
33. Microfoni, telefoni, altoparlanti. Piezoelettricità e magnetostrizione.
34. Il campo elettromagnetico. Equazioni di Maxwell. Propagazione lineare e convogliata delle onde.
35. I tubi elettronici, loro caratteristiche, loro impiego nel campo delle misure. Raddrizzatori vari.
36. Trasmettitori e ricevitori a radiofrequenza. Antenne.
37. Le onde corte e ultracorte. Produzione, propagazione. ricezione.
38. Radiogonometria, radiolocalizzatori, radiotelemetri.
39. L'elettrone. Emissione elettronica. Fenomeni fotoelettrici e termoionici.
40. Passaggio dell'elettricità attraverso i gas e sue applicazioni.
41. Raggi catodici. Fondamenti di ottica elettronica. Microscopio elettronico. Diffrazione degli elettroni.
42. Raggi X. Teoria, applicazioni scientifiche e tecniche. Strutturistica.
43. Costituzione della materia. Il sistema periodico. L'atomo, il nucleo, le radiazioni dell'atomo, le radiazioni del nucleo.
44. Legge della disintegrazione radioattiva. Isotopica. Disintegrazione artificiale con particolare riguardo a quella dell'uranio. La scissione dell'uranio. Le reazioni a catena di Joliot.
45. Strutturistica della materia. Atomi, molecole, cristalli. Leghe. Diagrammi di stato. Colloidi. Nebbie. Fumi.
46. Sistemi ottici centrali: loro proprietà cardinali.
47. Interferenza e diffrazione della luce. Loro applicazioni.
48. Produzione delle radiazioni luminose, fenomeni di propagazione, assorbimento, rifrazione, diffusione. Riflessione vitrea e metallica.
49. Polarizzazione della luce. Ottica dei cristalli e dei mezzi anisotropici. Birifrangenza per anisitropia naturale e accidentale. Fondamenti di fotoelasticità.
50. Spettroscopia e spettrografia, produzione e studio degli spettri. Effetti Seeman Stark, ecc.
51. Istrumenti ottici di osservazione e misura (cannochiali, telemetri, periscopi, microscopi, obbiettivi fotografici). Aberrazioni ottiche. Cenni del loro calcolo e correzione. Determinazione sperimentale delle loro caratteristiche.
52. Fotografia scientifica e documentaria. Micrografia, fotogrammetria, cinematografia, fotografia ultrarapida. Sensitometria. Materiali persensibili. Procedimenti di sensibilizzazione e desensibilizzazione. Procedimenti di sviluppo e fissaggio. Stampa.
53. Tecnica della illuminazione. Fotometria e calorimetria. Fari e proiettori Ottica fisiologica.
54. L'energia raggiante. Classificazione delle radiazioni. Irradiamento integrale. Emissione « per temperatura » e per « luminescenza ». Emissione degli aeriformi. Assorbimento delle radiazioni. Corpo grigio. Legge di Boujuer. Corpo nero. Spettro d'assorbimento della energia solare raggiante. La « costante solare.
55. Principio di Kirchoff. Leggi di Stefan e di Wien, e Planck. Cenni sulla emissione di taluni corpi usati per la produzione artificiale della luce. Metalli. Fiamma. Ossidi metallici. Reticella Auer. Arco voltaico. Lampada a vapori di mercurio e di sodio ed al neon.
56. Irraggiamento puramente termico. Mezzi e metodi di studio. Leggi e applicazioni. Pirometria ottica.
57. Magnetismo terrestre e sue applicazioni. Meteorologia ed ottica della atmosfera. Apparecchi e misure relative.

ALLEGATO II.

Argomenti riguardanti le misure di cui la prova pratica.

1. Misura di intervalli di tempo.
2. Misura di pressione (alta e bassa).
3. Misura di massa e di peso.
4. Misura di peso specifico e densità.
5. Misura di temperatura (con termometri, coppia termoelettrica-pirometri).
6. Misura di dilatazione.
7. Misura di viscosità.
8. Misura delle caratteristiche meccaniche dei materiali metallici (carico di « rottura », di « snervamento », di « limite elastico », del modulo di elasticità).
9. Misura della strizione, allungamento, resilienza, resistenza alla « fatica » (flessione rotante, ecc.).
10. Misura su di un sistema meccanico vibrante.
11. Misura dei punti critici degli acciai.
12. Misura dei punti di fusione, tensione di vapore, solidificazione.
13. Misura dei calori specifici, del calore di vaporizzazione e di soluzione.
14. Misura della conducibilità termica.
15. Misura delle caratteristiche ottiche principali degli strumenti più comuni nella tecnica militare (microscopio, cannochiale, sestante, macchine fotografiche).
16. Misure di spettrometriche Refrattometriche - Fotometriche Interferometriche Polarimetriche.
17. Misura di ionizzazione e radioattività.
18. Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue ed alternate.
19. Misura di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite dei dielettrici.
20. Misure sugli elettroliti, sulle pile e accumulatori.
21. Misura delle caratteristiche delle macchine elettriche.
22. Misura inerente la caratteristica di un tubo elettronico.
23. Misure inerenti le caratteristiche di celle fotoelettriche.
24. Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le scariche di gas.
25. Misure sui generatori amplificatori e rivelatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza.
26. Misure dei momenti e campo magnetico.
27. Misure delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante.
28. Misure delle intensità sonore.

Roma, addì 1° febbraio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

(1108)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, sui benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, per il quale è stato bandito il concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova, gruppo *C*, del Catasto e dei servizi tecnici erariali riservato ai reduci;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1947, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato ai reduci.

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto orale	Voto completo
1. Saggese Carmine	8,250	8,875	17,125
2. Carletti Domiziano	8,250	8,500	16,750
3. Moretti Alfredo	7,875	8,625	16,500
4. Roilo Luigi	8,625	7,500	16,125
5. Sciarra Antonio	7,375	8,500	15,875
6. Quaranta Onelio	8,500	7,250	15,750
7. Poidimani Vincenzo	8,000	7,625	15,625
8. Fraccalaglio Dante	8,500	7,000	15,500
9. Casini Osvaldo	8,125	7,250	15,375
10. Malara Saverio	8,500	6,850	15,350
11. Martignon Romeo	9,250	6,000	15,250
12. Pedron Mario	7,875	7,125	15,000
13. Cardaioli Giuseppe	7,250	7,500	14,750
14. Gottardi Arturo	7,500	7,000	14,500
15. Sivieri Virginio	8,000	6,450	14,450
16. Tofani Palmizio	8,000	6,375	14,375
17. Consiglio Tullio	7,250	6,625	13,875
18. Checchi Oleandro	7,125	6,740	13,865
19. Garofalo Teodoro	7,000	6,860	13,860
20. Minotta Pasquale	7,625	6,125	13,750

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto nell'ordine appresso indicato:

1. Saggese Carmine . . punti 17,125
2. Carletti Domiziano . » 16,750
3. Moretti Alfredo . . » 16,500
4. Roilo Luigi . » 16,125
5. Sciarra Antonio . » 15,875
6. Quaranta Onelio » 15,750
7. Poidimani Vincenzo » 15,625
8. Fraccalaglio Dante » 15,500
9. Casini Osvaldo » 15,375
10. Malara Saverio » 15,350

Art. 3.

I sottosegnati candidati sono dichiarati idonei al concorso predetto nell'ordine appresso indicato:

1. Martignon Romeo
2. Pedron Mario
3. Cardaioli Giuseppe
4. Gottardi Arturo
5. Sivieri Virginio
6. Tofani Palmizio
7. Consiglio Tullio
8. Checchi Oleandro
9. Garofalo Teodoro
10. Minotta Pasquale

Art. 4.

Le nomine in prova sono subordinate al possesso dei requisiti richiesti.

Roma, addì 6 settembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Core deti conti, addì 25 febbraio 1950
Registro Finanze n. 5, foglio n. 140. — TOGLION

(1116)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Deliberazione della Commissione esaminatrice del concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra laureati in chimica pura, o in fisica pura, o in ingegneria chimica, o in ingegneria industriale chimica, o in ingegneria con specializzazione in elettrotecnica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1949, n. 3963;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.24.202/44640 in data 1° febbraio 1950;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra laureati in chimica pura, o in fisica pura, o in ingegneria chimica, o in ingegneria industriale chimica, o in ingegneria con specializzazione in elettrochimica, in base alla quale decisione nessuno dei due candidati ammessi a sostenere le prove orali ha conseguito l'idoneità.

Roma, addì 8 febbraio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1950
Registro Ufficio riscontro Ferrovie n. 15, foglio n. 207. — CASABURI

(1190)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.